



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”* e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che *“con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”*;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 *“Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTO l'art. 11, comma 5, del D.P.R. 8 Luglio 2005 n.212 *“Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.”*

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”* e, in particolare, l'articolo 1, comma 107;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante *“Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante *“Disposizioni urgenti in materia di supplenze”* che introduce modificazioni all'articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO l'Ordinamento delle classi di concorso: decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 20 novembre 2023, n. 221 e dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255;

VISTA l'Ordinanza Ministeriale, prot. n. 60 del 10 luglio 2020, istitutiva delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della sopracitata Legge 03.05.1999, n. 124, per il conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

Dirigente: Andrea Grossi

Responsabile del procedimento: Milena Luisa Maria Luongo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma

VISTA l'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 concernente le *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;

VISTA l'O.M. n. 88 del 16/05/2024 *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4 c. 6/bis e 6/ter, della Legge 3/5/99, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo biennio 2024/2025 – 2025/2026”*;

VISTO l'Ordinanza Ministeriale n. 114 del 10 giugno 2024 concernente *“Disposizioni modificative dell'Ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, recante “Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”*;

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 4958 del 15.7.2024 con cui è stata esercitata la facoltà di delega ex art. 8, co. 5, dell'O.M. 16 maggio 2024, n. 88, della valutazione dei titoli su specifiche classi di concorso a scuole polo per garantire uniformità nella valutazione delle istanze sulla base della tipologia e specificità degli indirizzi;

VISTE le graduatorie GPS provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di PARMA – posto comune e sostegno – del personale docente della scuola primaria, della scuola dell'infanzia, della scuola secondaria di I° e II° grado e personale educativo valevoli per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 pubblicate con proprio provvedimento prot.n. 5851 del 15/07/2025, integrate e rettifiche con provvedimenti prot.n. 6363 del 01/08/2025 e prot.n. 6875 del 27/08/2025;

VISTA la domanda di inserimento del docente ROMANO GIOVANNI nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Parma, e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, valevoli per il biennio 2024-26, in 1^a fascia CdC ADMM – 1^a fascia CdC AS01 (ex-A017) – 1^a fascia CDC AM01 (ex-A001) presentata in data 09/06/2024;

ESAMINATE le dichiarazioni rese dall'aspirante nell'istanza di inserimento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Parma, CdC AS01 e CdC AM01 in ordine al possesso del titolo di accesso costituito dalla conseguita Abilitazione ad esito della frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, e all'art. 2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59;

ESAMINATE le ulteriori dichiarazioni rese dall'aspirante, nell'istanza di inserimento delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Parma, CdC ADMM in ordine al possesso del titolo di accesso costituito dal corso abilitante TFA sostegno, conseguito il 24/06/2023 presso Università degli Studi di Palermo;

CONSIDERATO che l'aspirante ha dichiarato nella sezione TAB7-B2 *“Titoli accademici, professionali e culturali - Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, diploma accademico di vecchio ordinamento o diploma accademico di II livello, che non costituisca titolo di accesso al punto A.1 o all'abilitazione di cui al punto B.1 o non costituisca esso stesso percorso di abilitazione ai sensi del punto B.1”* di essere in possesso del diploma di secondo livello in *“Arti visive e discipline dello*



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma

spettacolo – Pittura” conseguito presso l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento in data 31/11/2020;

TENUTO CONTO che il dichiarato diploma di secondo livello in *“Arti visive e discipline dello spettacolo – Pittura”*, conseguito in data 31/11/2020 presso l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento, è stato propedeutico sia per l’iscrizione ai percorsi di abilitazione per il conseguimento del titolo utile per l’inserimento in 1^a fascia GPS AA.SS. 24-26 CdC AM01 e AS01, sia per l’iscrizione ai percorsi di abilitazione per il conseguimento del titolo utile per l’inserimento in 1^a fascia per la CdC ADMM;

TENUTO CONTO che il diploma di secondo livello in *“Arti visive e discipline dello spettacolo – Pittura”* conseguito in data 31/11/2020 presso l’Accademia di Belle Arti “Michelangelo” di Agrigento è stato già dichiarato quale titolo di accesso nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze per la Provincia di Parma, e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, valevoli per il biennio 2022-24, per la 2^a fascia CdC AS01 (ex-A017) e per la 2^a fascia CDC AM01 (ex-A001), congiuntamente al possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;

RILEVATO che il docente suindicato ha dichiarato di aver conseguito l’abilitazione attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU di cui all’art. 13, comma 2, e all’art. 2-ter, commi 4 e 4-bis, del decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59

TENUTO CONTO che, ai sensi del D.lgs. n. 59 del 13/04/2017, per acquisire l’abilitazione che consente l’accesso alla 1^a fascia GPS è richiesto il conseguimento di 60 CFU totali, congiunti al possesso dei titoli di accesso per le relative CdC richieste;

TENUTO CONTO che il docente Romano Giovanni, già in possesso dei 24 CFU all’atto della presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali della Provincia di Parma di cui all’ O.M. n. 112 del 06/05/2022, avrebbe dovuto conseguire, con un percorso universitario mirato, ulteriori 36 CFU mancanti, non risultando sufficienti i 30 CFU dichiarati;

VISTO il Decreto ministeriale n. 175 del 20 marzo 2023 con il quale il Ministero dell’Università e della Ricerca, in relazione ai titoli accademici di I livello rilasciati dall’Accademia delle Belle Arti Michelangelo ha revocato l’accreditamento, stabilendo la perdita per l’Accademia di belle arti “Michelangelo” di Agrigento del requisito soggettivo di istituzione autorizzata ex. Art. 11 del d.P.R. 212/05 a decorrere dalla data di emissione dello decreto ministeriale stesso, riconoscendo, a tutti gli effetti di legge, i titoli accademici di primo livello conseguiti nei corsi di “Pittura” (DAPL01), “Scultura” (DAPL02), “Decorazione” (DAPL03) e “Scenografia” (DAPL05) anteriormente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché i diplomi da conseguire dagli studenti iscritti ai suddetti corsi, ai quali lo stesso decreto ha garantito la conclusione del percorso di studi e il conseguimento del relativo titolo, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 78 del 2018;

RILEVATO che il Ministero dell’Università e della Ricerca, con propria nota n. 6740 del 13/04/2023, , avente ad oggetto *“titoli culturali conseguiti presso l’Accademia di belle Arti “Michelangelo” di Agrigento*, trasmessa alla stessa Accademia di Belle Arti “Michelangelo di Agrigento”, con specifico

Dirigente: Andrea Grossi

Responsabile del procedimento: Milena Luisa Maria Luongo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma

riferimento ai titoli accademici di II livello rilasciati dalla suddetta Accademia, ha stabilito che l'Ente non detiene alcuna autorizzazione ministeriale di natura generale al rilascio dei diplomi accademici di secondo livello, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005;

ACCERTATO che il docente Romano Giovanni è in possesso di un certificato di diploma accademico di I° livello in pittura conseguito in data 24/06/2017 presso l'Accademia di belle Arti "Michelangelo" di Agrigento e che tale certificato è valido ai sensi del decreto ministeriale n.175 del 20 marzo 2023;

ACCERTATO che il docente suindicato è in possesso di un certificato di diploma accademico di II° livello in pittura conseguito in data 31/10/2020 presso l'Accademia di belle Arti "Michelangelo" di Agrigento e che quest'ultima non ha mai detenuto un'autorizzazione ministeriale al rilascio di diplomi accademici di II° livello, ai sensi dell'art. 11 del d.P.R. 212/2005, come stabilito nella nota 6740 del 13/04/2023 e ulteriormente ribadito con nota acquisita a nostro prot. 11159 del 22-12-2025 da parte dell'Ufficio IV Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica musicale e coreutica del Ministero dell'Università e della Ricerca;

RILEVATO che il diploma accademico di II livello è requisito di accesso all'insegnamento delle CdC AS01 (ex-A017), CdC AM01 (ex-A001), ai sensi e per gli effetti del DM 259/17 e successive integrazioni, e non costituisce quindi ulteriore titolo rispetto al titolo di accesso la cui mancanza preclude anche l'accesso al percorso abilitante TFA, per l'insegnamento della CdC ADMM, e l'accesso ai percorsi abilitanti universitari per il conseguimento dei CFU richiesti;

TENUTO CONTO che, per le motivazioni suindicate, il diploma di II° livello in Pittura conseguito dal docente Romano Giovanni in data 31/10/2020 presso l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento non può essere riconosciuto valido;

RILEVATO che il suindicato diploma accademico di II livello in Pittura, risultato privo di validità, è stato utilizzato dal docente Romano Giovanni quale titolo di accesso per i percorsi abilitanti necessari per l'inserimento in 1^ fascia GPS nelle CdC ADMM – AS01 – AM01 con conseguente ricaduta sulla validità della Abilitazione conseguita;

CONSIDERATO l'esito negativo della valutazione dei titoli di accesso per le classi di concorso AS01 (ex A017) (1^ e 2^ Fascia), AM01(ex-A001) (1^ e 2^ Fascia), ADMM (1^ e 2^ Fascia);

RILEVATO che, il docente Romano Giovanni, per l'A.S. 2025-2026, è stato individuato quale destinatario di un incarico a tempo determinato annuale fino al 31/08/2026, sulla CdC ADMM, presso il Convitto Nazionale "Maria Luigia" di Parma, giusto prot. n. 7003 del 30/08/2025;

VISTO il proprio provvedimento di avvio del procedimento prot.n. 123 del 08/01/2026 finalizzato all'esclusione del docente Romano Giovanni, per le CdC AS01 (ex A017) (1^ e 2^ Fascia), AM01(ex-A001) (1^ e 2^ Fascia), ADMM (1^ e 2^ Fascia) dalle Graduatorie Provinciali AA.SS. 24-26. e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. 88 del 16/05/2024, valevoli per il biennio 2024-26, poiché risultato essere in possesso di un titolo di accesso ritenuto non valido ed alla conseguente revoca della relativa individuazione di cui al prot. n. 7003 del 30/08/2025 per il conferimento di un incarico a tempo determinato annuale fino al 31/08/2026, sulla CdC ADMM, presso il Convitto Nazionale "Maria Luigia" di Parma;

Dirigente: Andrea Grossi

Responsabile del procedimento: Milena Luisa Maria Luongo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma

ESAMINATE le controdeduzioni prodotte dal docente Romano Giovanni assunte a nostro prot. n. 196 in data 09/01/2026;

RILEVATO che, per come osservato, risulta corretto conseguire l'abilitazione per le CdC AM01 (ex-A001) e AS01(ex-A017, ai sensi dell'art. 2-ter comma 4 del decreto legislativo 59/2017, mediante l'ottenimento di 30 CFU qualora già in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno;

RILEVATO che sia il titolo di specializzazione sul sostegno che l'abilitazione ottenuta sulle CdC AM01 (ex A001) e AS01 (ex A017) necessitano di un precedente possesso di un titolo di II livello valido da parte del docente Giovanni Romano;

ACCERTATO che il diploma di II livello in Pittura posseduto dal docente Romano Giovanni conseguito presso l'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento in data 31/10/2020 è stato rilasciato in assenza di un'autorizzazione in capo all'Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento al rilascio di diplomi accademici di II livello, e, di conseguenza, il diploma di II livello in Pittura posseduto dal docente Romano Giovanni non risulta essere titolo valido per l'accesso alle Graduatorie Provinciali AA.SS. 24-26. e alle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. 88 del 16/05/2024, vevoli per il biennio 2024-26 per le CdC AS01 (ex A017) (1^a e 2^a Fascia), AM01(ex-A001) (1^a e 2^a Fascia) e in subordine, per quanto sopra esposto, anche per la CdC ADMM (1^a Fascia);

ATTESO che non sono pervenuti ulteriori motivi ostativi all'assunzione dei provvedimenti predetti;

RAVVISATA la necessità di esercitare, da parte di questa Pubblica Amministrazione, il potere di autotutela ai sensi della legge n. 241 del 1990, al fine di ripristinare la corretta azione amministrativa e la tutela del principio di legalità, trasparenza e imparzialità della Pubblica Amministrazione, di assicurare il ripristino delle posizioni di diritto nonché di garantire la corretta attribuzione del punteggio nelle GPS di Parma nonché la tutela delle situazioni giuridicamente rilevanti di altri aspiranti alla stipula del contratto di lavoro a tempo determinato;

VISTI gli artt. 8, commi 7, 8 e 9 dell'O.M. n. 88/2024;

DISPONE

Per le motivazioni citate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente richiamata:

ART 1. L'esclusione del docente Romano Giovanni dalla 1^a Fascia GPS AA.SS. 24-26 della Provincia di Parma per la CdC AS01 (ex-A017), per la CdC AM01 (ex-A001) e per la CdC ADMM perché privo di un titolo valido per l'accesso;

ART 2. per l'effetto dell'art. 1, la revoca dell'individuazione di cui al prot. n 7003 del 30/08/2025 del docente ROMANO GIOVANNI per il conferimento di un incarico annuale a tempo determinato, sulla CdC ADMM, presso il Convitto Nazionale "Maria Luigia" di Parma per l'a.s. 2025 -26.

ART. 3 Il Dirigente scolastico provvederà alla immediata risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia secondo cui il servizio prestato fino a questo momento dal docente è valido ai soli fini economici e non giuridici.

Dirigente: Andrea Grossi

Responsabile del procedimento: Milena Luisa Maria Luongo



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio IX - Ambito Territoriale di Parma e Piacenza
Sede di Parma

ART. 4 Il presente provvedimento che viene pubblicato all'albo online di questo ufficio con valore di notifica a tutti gli effetti di legge, è inviato, altresì, alla casella di posta elettronica indicata dal candidato all'atto di candidatura del concorso in oggetto.

ART. 5 Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali previsti dall'ordinamento vigente,

IL DIRIGENTE
Andrea Grossi

Dirigente: Andrea Grossi Responsabile del procedimento: Milena Luisa Maria Luongo
--